



Società Responsabilità Limitata
Amministratore Unico: Rosa Bertuzzi
Via Pantalini, 9
29121 - Piacenza
P. Iva 01711730331
rosabertuzzi@ambienterosa.net
PEC: ambienterosa@legalmail.it
www.ambienterosa.net

OGGETTO: chiarimenti in merito alla “Comunicazione della Commissione - Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti”

A seguito dell'entrata in vigore della “Comunicazione della Commissione - Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti” (comunicazione 2018/C 124/01) (di seguito, “**la Comunicazione**”), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 9 aprile 2018, l'Unione Europea ha dato chiarimenti in materia di classificazione dei rifiuti. A parere della scrivente, si formulano le seguenti considerazioni giuridiche.

1. Come chiarito nelle premesse del documento, obiettivo della Comunicazione è quello di “fornire orientamenti tecnici su alcuni aspetti della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti («direttiva quadro sui rifiuti») e della decisione 2000/532/CE della Commissione relativa all'elenco dei rifiuti, come modificate nel 2014 e nel 2017”.

La Comunicazione fornisce dunque chiarimenti ed orientamenti alle autorità nazionali e locali, nonché alle imprese, riguardo alla corretta interpretazione ed applicazione della pertinente normativa europea in materia di classificazione dei rifiuti, in particolare in merito all'identificazione delle caratteristiche di pericolo.

La Comunicazione non abroga pertanto né detta previsioni difformi rispetto alla normativa europea vigente in materia di classificazione dei rifiuti, anche tenuto conto della mera funzione informativa/interpretativa svolta dalle comunicazioni della Commissione¹ e di quanto precisato nelle stesse premesse del documento in esame: “il presente documento fornisce chiarimenti in conformità alla normativa UE esistente e tenendo conto degli

¹ Al riguardo, si rimanda alla seguente definizione di “*Commission Communication*”: “*a Communication is a policy document with no mandatory authority. The Commission takes the initiative of publishing a Communication when it wishes to set out its own thinking on a topical issue. A Communication has no legal effect*” (http://ec.europa.eu/civiljustice/glossary/glossary_en.htm#Communication).

orientamenti sulla classificazione dei rifiuti messi a disposizione dei vari Stati membri dell'UE".

2. Quanto al contenuto della Comunicazione, dopo aver fornito istruzioni su come leggere gli orientamenti espressi (capitolo 1), il capitolo 2 ripercorre le previsioni della normativa europea in materia di rifiuti, sottolineandone la rilevanza per la definizione e la classificazione dei rifiuti pericolosi.

Tra siffatte previsioni si fa menzione (tra l'altro) dei seguenti testi: **i)** la direttiva quadro 2008/98/CE (recepita dal d.lgs. n. 152/2006) e il relativo Allegato III sulle caratteristiche di pericolo per i rifiuti; **ii)** l'elenco europeo dei rifiuti, istituito dalla decisione 2000/532/CE, in seguito modificata dalla decisione 2014/955/UE²; **iii)** il regolamento CE/1907/2006, contenente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche ("REACH"); **iv)** il regolamento CE/1272/2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele ("regolamento CLP"); **v)** il regolamento CE/850/2004, sugli inquinanti organici persistenti ("regolamento POP").

Il capitolo 3 presenta le fasi generali della classificazione dei rifiuti, indicando che *"tutti i flussi di rifiuti non esplicitamente esclusi dalla direttiva quadro devono essere classificati a norma di tale direttiva e dell'elenco dei rifiuti e quindi secondo l'approccio descritto nella presente nota tecnica orientativa"*.

Tale capitolo fornisce indicazioni generali sull'attribuzione a ciascun rifiuto del corretto codice CER (rinviando, per informazioni più dettagliate, all'allegato 1) e su come procedere all'assegnazione della voce MH (voce specchio di pericolo) o MNH (voce

² Si segnala che la decisione 2014/955/UE è stata recentemente rettificata attraverso la nota *"Rettifica della decisione 2014/955/UE della Commissione, del 18 dicembre 2014, che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio"*, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 6 aprile 2018.

Tale rettifica, che ha in particolar modo modificato alcune definizioni dei codici identificativi del rifiuto, è stata poi ufficializzata dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il quale ha chiarito come la rettifica si sia resa necessaria a causa dell'erronea traduzione italiana di alcuni punti della decisione 2014/955/UE (<http://www.minambiente.it/notizie/rettifica-della-decisione-2014955ue-della-commissione-del-18-dicembre-2014-che-modifica-la>).

specchio di non pericolo) in caso di voci a specchio (rinviando, per maggiori dettagli, agli allegati 2, 3 e 4)³ [cfr. **diagrammi di flusso in Allegato**].

Come indicato, i quattro allegati di cui la Comunicazione è composta dettagliano quanto previsto nel capitolo 3. In particolare:

i) l'allegato 1 fornisce un utile orientamento in merito all'applicazione dell'elenco dei rifiuti, indicando come procedere all'assegnazione del codice CER appropriato ed elencando tutte le voci dell'elenco rifiuti, specificando quali sono ANH (voce di non pericolo assoluto), AH (voce di pericolo assoluto), MNH (voce specchio di non pericolo) e MH (voce specchio di pericolo)⁴.

L'allegato fornisce anche alcuni esempi di classificazione di voci complesse (rifiuti da imballaggio, RAEE e veicoli fuori uso) e di valutazione di alcuni componenti di specifiche tipologie di rifiuti (rifiuti contenenti componenti organici e composti chimici specifici, sostanze che riducono lo strato di ozono, amianto, ossido e idrossido di calcio, catrame di carbone e bitume, metalli e leghe, perossidi organici, rifiuti in plastica)⁵;

ii) l'allegato 2 fornisce orientamenti su come procedere alla valutazione e alla determinazione chimica delle sostanze presenti nelle voci a specchio per l'assegnazione della voce MH o MNH. Rappresenta dunque un utile strumento al fine di chiarire se le sostanze contenute nei rifiuti in esame sono pericolose e procedere alla loro corretta classificazione.

L'allegato 2 descrive inoltre le fonti di dati che forniscono informazioni pertinenti a tal fine.

³ Al riguardo, la Comunicazione precisa che le indicazioni fornite per scegliere una voce specchio appropriata possono essere utilizzate *“anche per stabilire le caratteristiche di pericolo di un rifiuto associate a una voce AH [ovvero, voce di pericolo assoluto], in quanto tali informazioni possono essere necessarie per adempiere le disposizioni di cui all'articolo 19 della direttiva sui rifiuti, concernente la corretta etichettatura dei rifiuti pericolosi (ad esempio per compilare un documento di accompagnamento per i movimenti di rifiuti)”*.

⁴ A questo riguardo, però, la Comunicazione precisa che *“l'interpretazione dei tipi di voce riportata nel seguente elenco dei rifiuti commentato è una delle interpretazioni possibili che tiene conto in maniera equilibrata delle opinioni formulate da diversi Stati membri. Esistono interpretazioni diverse a livello di Stati membri e anch'esse devono essere consultate”*. Ciò che conferma, una volta di più, la mera funzione orientativa della Comunicazione in esame.

⁵ La finalità orientativa della Comunicazione emerge inoltre laddove, nel fornire esempi per la valutazione di componenti specifici di tipi specifici di rifiuti, precisa che *“saranno presentate le voci principali dell'elenco dei rifiuti utilizzate per la classificazione degli stessi. Si noti che le voci applicabili descritte non saranno esclusive. E' possibile fare riferimento anche a documenti di orientamento disponibili a livello di Stati membri, che possono contenere ulteriori esempi”*.

Precisa al riguardo che, in molte occasioni, il criterio decisivo per l'assegnazione di voci MH o MNH è la presenza di "sostanze pericolose" in linea con i criteri HP e le relative soglie di cui all'allegato III della direttiva 2008/98/CE.

Il regolamento CLP fornisce i criteri per valutare i pericoli fisici, per la salute umana e per l'ambiente delle sostanze. Una sostanza pericolosa è una sostanza alla quale viene assegnato un codice di indicazione di pericolo qualora venga classificata utilizzando il regolamento CLP.

La Comunicazione precisa altresì che informazioni in merito a quali codici di indicazione di pericolo siano assegnati a quali sostanze si possono desumere dalle classificazioni armonizzate e, qualora non disponibili, in parte anche dalle auto-classificazioni, utilizzate sotto la responsabilità dell'operatore e soggette al controllo delle autorità competenti.

L'allegato fornisce infine chiarimenti in merito agli obblighi di tenuta delle schede di dati di sicurezza, le quali devono soddisfare determinati requisiti e rispettare il formato definito dall'art. 31 del regolamento REACH;

iii) l'allegato 3 contiene dettagli in merito agli approcci specifici per la determinazione delle caratteristiche di pericolo (da HP1 a HP15) di cui all'allegato III della direttiva 2008/98/CE, precisando la descrizione di ciascuna caratteristica di pericolo e i metodi di prova che possono essere considerati per la loro valutazione, nonché informazioni sulla valutazione dei POP;

iv) l'allegato 4 fornisce orientamenti in merito al campionamento ed analisi chimica dei rifiuti⁶.

Tale allegato offre una breve panoramica sul campionamento dei rifiuti secondo le norme europee in vigore (richiama la norma EN 14899:2005 e la norma CEN/TR 15310:2006 parti da 1 a 5), menzionando i concetti di base e rimandando, per maggiori dettagli, alla consultazione delle norme europee medesime.

⁶ Al riguardo, la Comunicazione precisa che *"in molti casi, saranno disponibili informazioni sufficienti sui rifiuti in questione tali da non rendere necessario svolgere un campionamento, analisi chimiche e test... Laddove sia necessario procedere al campionamento e/o all'esecuzione di analisi chimiche, il presente allegato contiene una breve panoramica sul campionamento dei rifiuti secondo le norme europee, menzionando i concetti di base"*.

3. In conclusione, anche a seguito dell’emanazione della Comunicazione, le operazioni di classificazione dei rifiuti dovranno continuare ad essere svolte in modo conforme alle previsioni normative europee in vigore (in particolare, la direttiva 2008/98/CE e la decisione 2000/532/CE, così come modificata dalla decisione 2014/955/UE) e alle disposizioni nazionali di recepimento, *in primis* il d.lgs. n. 152/2006.

In tale contesto, la Comunicazione rappresenterà un utile strumento orientativo, rivolto sia alle Autorità amministrative sia alle imprese, a cui far riferimento (peraltro in via non esclusiva⁷) per la corretta interpretazione ed applicazione pratica di siffatte disposizioni, soprattutto in relazione ai più complicati casi di valutazione delle caratteristiche di pericolo delle cd. voci a specchio.


Lo Studio AmbienteRosa rimane a disposizione per qualsiasi richiesta di chiarimento e approfondimento.

Avv. Rosa Bertuzzi

Allegato.

Diagrammi di flusso riassuntivi della procedura indicata dalla Comunicazione per la determinazione delle corrette voci dell’elenco dei rifiuti:

⁷ Al riguardo via non escl solo i conce nazionale in nota 4).



ifiuti, ma in 4 menziona :ssi in sede i rifiuti, cfr.

Figura 2: diagramma di flusso per la determinazione delle voci dell’elenco dei rifiuti applicabili




Figura 3: Diagramma di flusso per determinare se è necessario assegnare una voce MH o una voce MNH